



Disegno

Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2020

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2020² sull'esercito 2020,
decreta:

Art. 1 Principio

Il programma degli immobili del DDPS 2020 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

	mio. fr.
a. Concentrazione in un'unica base federale sull'aerodromo militare di Dübendorf	68
b. Risanamento generale e costruzione di nuovi edifici sulla piazza d'armi di Frauenfeld, seconda tappa	86
c. Ampliamento e adeguamento della piazza d'armi di Chamblon	29
d. Risanamento di un impianto militare	41
e. Altri progetti immobiliari 2020	265

Art. 3 Trasferimenti tra i crediti d'impegno

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a–d.

² Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

¹ RS 101

² FF 2020 1995

Art. 4 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d'impegno concernente gli altri progetti immobiliari 2020 è delegata al DDPS.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.